



Comune di Este

Provincia di Padova

VIABILITA'

ORDINANZA n. 120 / 2021

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 01.10.2021 AL 30.04.2022

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- nelle procedure di infrazione comunitaria in atto assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare i valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure e che, di contro, una permanenza del superamento dei valori limite con eventuale sentenza di condanna imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei fondi strutturali per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da Arpav su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici con frequente superamento del valore limite giornaliero;
- alla data del 22 settembre 2021 il numero dei giorni progressivi di superamento del valore limite del PM10 per la protezione della salute umana, registrati e validati dall'ARPAV dal 1 gennaio 2021, nella stazione di Este sono stati validati n. 32 sforamenti, attuando di conseguenza le misure di contrasto predisposte dalla Regione e Provincia;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2004) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e

Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura e che prevede, tra l'altro, apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

- con la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale.

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì che le misure temporanee e omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per le polveri PM10 raggiunto e modulato su tre livelli:

1. livello di attenzione – colore verde: nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi. Previsione di azioni base per l'intero periodo invernale con superamento dei 35 sforamenti annuali.
2. livello di allerta 1 - colore arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
3. livello di allerta 2 - colore rosso: attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
 - Il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento di Este e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;
 - che la stazione ARPAV di riferimento per il Comune di Este è in via Stazie Bragadine.

VISTO che:

- la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE
- che con nota prot. n. 59228 del 17.09.2021, pervenuta al prot. Com.le n. 37855 del 20.09.2021, la Provincia di Padova ha inviato ai Comuni appartenenti al TTZ, a seguito dell'ultimo incontro del 09 settembre il Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato di Padova", le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, come da Disposizione Unica n. 41 del 09.09.2021, per la stagione invernale 2021-2022 con le rispettive misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, previste dalle DGRV 836/17, DGRV 238/21 e DGRV 1089/21, tradotte e contestualizzate a livello locale, precisamente in:
 - Allegato A, per i Comuni dell'AGGLOMERATO PADOVA,
 - Allegato B, per i Comuni "fuori Agglomerato e MAGGIORI di 10.000 abitanti",
 - Allegato C, per i Comuni "fuori Agglomerato e INFERIORI a 10.000 abitanti".

TENUTO CONTO che l'Accordo di Bacino Padano prevedeva, come misura addizionale a quelle già in essere, il blocco dei veicoli EURO 4 a gasolio con il livello verde a partire dal 1° ottobre 2020 ma che, a causa dello stato di emergenza per contagio da Covid19, l'attivazione di tale misura è stata più volte differita al:

- 1° gennaio 2021 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1355 del 16/09/2020 (BUR n. 145 del 29/09/2020);
- 11 gennaio 2021 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 (BUR del 31/12/2020);

- giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 con Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021) in considerazione sia della limitata potenzialità del trasporto pubblico, dovendo quest'ultimo garantire il distanziamento interpersonale, sia delle limitazioni imposte alle attività economiche che hanno comportato gravi difficoltà economiche tali da non consentire la sostituzione dei mezzi privati più inquinanti.

VISTO quanto espresso dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 30.09.2021, relativamente alle misure temporanee comprese quelle di limitazione del traffico veicolare per la stagione invernale 2021/2022, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto.

RITENUTO opportuno, in applicazione della Disposizione Unica n. 41 sopra richiamata, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti.

VISTI:

- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- gli artt. 7 e 157 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"

ORDINA

nel periodo tra il 01.10.2021 e il 30.04.2021 all'interno del territorio compreso tra le direttrici viarie di via Padana Inferiore, via Ateste, via Martiri della Libertà, via Vigo di Torre, via Guido Negri, via Schiavin e via Augustea, area evidenziata nella planimetria allegata (Allegati : B_Elenco Vie e B1_Planimetria Cartellonistica) facente parte integrante della presente ordinanza e a seconda del livello di allerta registrata, quanto segue:

A) NESSUNA ALLERTA – LIVELLO VERDE:

1) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;

con l'esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e delle eccezioni riportate indicate nell'allegato A, che fa parte integrante della presente, e per i veicoli privati compresi, di cui agli artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i., nel periodo di nessun allerta dal 20.12.2021 al 09.01.2022.

(*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

2) Divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento al capolinea,
- veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda lunga ai semafori.

B) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE" - *Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM¹⁰, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nei giorni stabiliti di controllo sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.*

1) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;

- Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria “L” Euro 0;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all’**allegato A**, che fa parte integrante della presente disposizione, e nel periodo dal **20.12.2021 al 26.12.2021** e nei giorni **31.12.2021, 01.01.2022 e 06.01.2022**. Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a Traffico Limitato (ZTL).

(*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

2) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

C) SECONDO LIVELLO ALLERTA "LIVELLO ROSSO" *Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM¹⁰, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nei giorni stabiliti di controllo sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.*

1) divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria “L” Euro 0;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all’**allegato A** che fa parte integrante della presente disposizione. Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a Traffico Limitato (ZTL).

(*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

2) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

ESCLUSIONI:

Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente Ordinanza le strade esterne al perimetro di cui le seguenti vie: Padana Inferiore, Ateste, Martiri della Libertà, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin, Augustea, come da allegata planimetria.

Sono mantenute vigenti le limitazioni previste nell’Ordinanza Dirigenziale n. 80 del 04.06.2010 lungo le seguenti vie: Martiri della Libertà, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin, Caldevigo, Petrarca, Meggiaro, quali direttrici ove vige il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico sup. a ton.5, appartenenti alle classi ambientali Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 senza FAP (Filtro Antiparticolato chiuso omologato).

Sono escluse tutte le categorie di veicoli rientranti nelle eccezioni alle misure limitative del traffico previste dall’allegato A - Deroghe Comunali, quale documento integrante del presente provvedimento.

Ai fini del presente provvedimento e per l’esenzione di cui l’allegato A - Deroghe Comunali, si precisa quanto segue:

- le autocertificazioni dovranno essere esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto;
- l’autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito;
- si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76, comma 1 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La sospensione temporanea, per il periodo di validità della presente dell’Ordinanza, di eventuali provvedimenti in contrasto con essa.

Il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.

Al Settore Lavori Pubblici del Comune di Este di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l’istallazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

AVVISA

Che il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene, conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017, se sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito istituzionale ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

I settori Polizia Locale e Lavori Pubblici sono autorizzati ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera B) e dall'art. 7 comma 13 bis del Codice della strada. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ovvero chi effettua sosta operativa o di carico/scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 157 c² e 8 e dell'art. 157 c⁷ bis del Codice della strada.

Eventuali violazioni alle disposizioni della presente ordinanza non contemplate dal Codice della Strada, salvo il fatto non costituisca reato, sono punite invece con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000

Contro la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni il ricorso al T.A.R. Veneto per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, termini decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Allegati parte integrate : A_Deroghe Comunali B_Elenco Vie B1_Planimetria_Cartellonistica

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 – Settore Polizia Locale

Dirigente responsabile: Dr. Gabriele Mighela

Responsabile del procedimento: Comm. Bellon Enzo

Referente dell'istruttoria: Ass. Navarin Cristian

Per informazioni e visione atti: Comando P.L. / Ufficio Viabilità - tel. 0429.2688 mail polizialocale@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Padova [Alla Provinprotocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:AllaProvinprotocollo@pec.provincia.padova.it)
- Alla Provincia di Padova Uff. Ambiente ambiente@provincia.padova.it
- All'ARPAV dappd@pec.arpav.it
- E.p.c.
 - Ai Vigili del Fuoco Este com.padova@cert.vigilfuoco.it;
 - Al Comando Stazione Carabinieri tpd22136@pec.carabinieri.it
 - Al Nucleo Operativo e Radiomobile tpd30989@pec.carabinieri.it

- Alla Tenenza G.d.F. pd1110000p@pec.gdf.it
 - Al Comando Polizia Locale poliziale@comune.este.pd.it
 - Al locale Pronto soccorso ps.ou@aulss6.veneto.it
 - All'Assessore all'Ambiente s.gobbo@comune.este.pd.it
 - Alla Coldiretti caa.veneto@pec.coldiretti.it
 - Alla Confagricoltura confagricoltura@legamail.it
 - Alla C.I.A. Confederazione Italiana cia.padova@pec.it
- Agricoltori
- Alla A.V.A. Associazione Veneta associazionevenetaagricoltori@pec.it
- Avicoltori -
- Alla Futuro Agricoltura presidenza@futuroagricoltura.it
 - Alla SESA S.p.a. sesaeste@pec.it
 - All'Ufficio Tecnico LL.PP. sede
 - All'Ufficio Segreteria del Sindaco sede

e viene resa nota tramite pubblicazione all'Albo on-line

Este, 01/10/2021

Il Sindaco
GALLANA ROBERTA / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di DICHIARA di aver oggi
notificato copia del presente atto al sig. abitante
in via consegnandola a mani
di

Addì,

IL MESSO NOTIFICATORE